

Di seguito si riporta un'analisi delle disposizioni di interesse ambientale previste la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del DL 76/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") in cui sono evidenziate, in particolare, le novità normative introdotte in fase di conversione.

L'art. 50 del DL, che contiene misure per la **razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (VIA)**, risulta confermato nel suo impianto. Le principali modifiche apportate dal Senato riguardano:

- il DPCM che avrà il compito di individuare le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del PNIEC, nonché le aree non idonee alla loro realizzazione. In particolare:
 - i) sono stati allungati da 30 a 120 giorni i tempi previsti per l'adozione del DPCM;
 - ii) sono stati previsti ulteriori criteri in ordine all'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione dei progetti e delle opere, che rischiano di rendere più complessa l'elaborazione del DPCM e, quindi, di ritardarne l'adozione. In particolare, l'individuazione delle aree dovrà avvenire anche nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo. Inoltre, ai fini dell'individuazione dei progetti, delle opere e delle aree non idonee occorre tener conto non solo delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche, ma anche delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe;
 - iii) viene previsto un criterio per la realizzazione delle opere necessarie per l'attuazione del PNIEC. Al riguardo, si precisa che occorrerà privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso. Questo ulteriore requisito risulta meno problematico del precedente, perché andrà applicato "ove possibile";
- i requisiti per la nomina dei componenti della nuova Commissione tecnica PNIEC. Al riguardo, è stata approvata la proposta di Confindustria per cui tali componenti non possono far parte della Commissione VIA;
- il procedimento di VIA e la nuova procedura *fast-track*. In particolare, tra le modifiche critiche, si segnala:
 - i) la soppressione della possibilità di pubblicazione della documentazione da parte del proponente;
 - ii) l'estensione dei termini per le osservazioni del pubblico nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
 - iii) il rafforzamento dei parametri di verifica dei possibili impatti ambientali; iv) l'estensione del termine per la consultazione del pubblico per i progetti proposti da altri Stati membri con effetti significativi sull'ambiente;
- il provvedimento unico regionale, rispetto al quale sono state ridotte talune tempistiche, anche con riguardo alla conferenza di servizi;
- le procedure di monitoraggio previste dalla disciplina sulle valutazioni ambientali. Al riguardo, è stato previsto un ulteriore passaggio per cui il proponente, entro i termini di validità disposti dal titolo di VA-VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere, ovvero la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. Tale modifica rischia di rendere troppo articolato un passaggio che, come noto, prevede l'elaborazione di una documentazione molto tecnica e complessa;
- la previsione di un decreto che recepisce norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, finalizzata

allo svolgimento della VIA, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale. La modifica rischia di creare incertezze nell'elaborazione di questi documenti rispetto a quanto già previsto nell'ordinamento;

- l'allegato II del Codice dell'ambiente in materia di VIA statale e, in particolare, l'allineamento delle soglie del petrolio a quanto espresso dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora n. 1294 del 13 febbraio 2020.

Quanto all'art. 52 del DL, che contiene misure di **semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica**, è stata approvata una modifica che prevede la conclusione del procedimento di bonifica per i siti di interesse nazionale se, a seguito dell'indagine preliminare, il livello delle CSC non risulti superato. La misura è positiva, in quanto garantisce una rapida e certa conclusione del procedimento di bonifica qualora si accerti il non superamento delle CSC tramite l'indagine preliminare.

L'art. 53 del DL, che contiene misure di **semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale (SIN)**, risulta confermato nel suo impianto. Le principali modifiche positive apportate dal Senato riguardano:

- la previsione, in linea con quanto proposto da Confindustria, di termini certi per la procedura di validazione del Piano di indagini preliminari, anche mediante l'inserimento dell'istituto del silenzio assenso;
- la previsione che la certificazione di avvenuta bonifica rilasciata anche per la sola matrice suolo può essere anche a stralcio in relazione singole aree catastalmente individuate;
- la previsione che, in caso di compravendita di aree industriali ubicate nei SIN, il Ministero dell'ambiente (MATTM) su istanza degli interessati autorizza entro 30 giorni la volturazione dell'autorizzazione di cui all'art. 242 del Codice dell'ambiente;
- la semplificazione delle procedure di bonifica dei SIN e l'accelerazione della bonifica dei corsi idrici ricompresi nella perimetrazione dei siti di interesse nazionale. In particolare:
 - i) viene previsto che il MATTM si avvale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) per l'istruttoria tecnica relativa alle procedure di bonifica di cui all'art. 242 del Codice dell'ambiente dei SIN;
 - ii) viene chiarito che i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti sono matrici ambientali oggetto di bonifica nei SIN perimetrati;
 - iii) viene resa esplicita l'applicabilità dell'istituto dell'onere reale anche ai SIN individuati fra quelli che hanno situazioni di contaminazione di particolare rilevanza e gravità.

Risulta, invece, potenzialmente critica la modifica che circoscrive la portata dell'art. 306-*bis* del Codice dell'ambiente, relativo alla determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale, alle transazioni proposte in sede amministrativa, mettendo a rischio l'impostazione costruita nel tempo per allineare il Codice dell'ambiente al dettato europeo anche in relazione ai procedimenti di danno ambientale avviati in sede giudiziaria.

Con riferimento all'art. 56 del DL, che contiene misure di **semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile** e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma-incentivi, le principali modifiche apportate dal Senato:

- favoriscono la realizzazione di impianti solari fotovoltaici su siti d'interesse nazionale, così come discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale, garantendo l'accesso agli incentivi statali di cui al D.Lgs n. 28/2011 per la realizzazione dei suddetti impianti. Risulta positiva, in tali casi, l'esclusione dall'applicazione dell'art. 65, co. 1 del DL n. 1/2012, in base al quale non è consentito l'accesso agli incentivi agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole;

- estendono anche agli edifici residenziali la possibilità di realizzare nuovi impianti fotovoltaici;
- semplificano le procedure autorizzative per gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elettrica, classificandoli come opere connesse ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003;
- estendono le disposizioni in tema di controlli e sanzioni in materia di incentivi anche al settore dell'efficienza energetica.

In merito all'art. 57 del DL, che contiene misure di **semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici**, le modifiche apportate dal Senato:

- estendono la definizione dell'attività di ricarica come "servizio" erogato al cliente anche per la ricarica di veicolo elettrico in ambito privato;
- chiariscono che la sosta è sempre gratuita per il veicolo che sosta nello stallo dedicato alla ricarica, ma che oltre il limite temporale di un'ora l'operatore che gestisce il servizio di ricarica è autorizzato ad applicare tariffe mirate a disincentivare l'impegno della infrastruttura. Tale limite temporale di un'ora non opera dalle ore 23:00 alle ore 7:00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata.

Con riferimento all'art. 60 del DL che contiene misure di **semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali**, tra le modifiche apportate dal Senato si segnala:

- la misura che sposta i costi dello stoccaggio strategico dagli importatori ai soggetti che effettivamente ne beneficiano in caso di erogazione durante una emergenza, vale a dire ai clienti finali connessi con le reti di distribuzione. La misura, che recepisce una proposta di Confindustria, favorisce il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente dai Paesi extra europei dai quali l'Italia importa gas;
- l'eliminazione della norma che ricomprendeva nella definizione di "uso civico" anche il caso di opera interrata.

Inoltre, il Senato ha aggiunto un nuovo art. 60-bis al DL, recante "**Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio**". In particolare, in linea con le richieste degli operatori di settore, la nuova norma consente, nelle more della individuazione delle aree da parte del MiSE e MATTM, lo svolgimento di programmi sperimentali per il recupero di CO₂ da insediamenti industriali esistenti con la reiniezione in giacimenti di gas esauriti in mare e la riapertura dei termini per la presentazione di istanze per autorizzazioni provvisorie allo studio di possibili siti per iniezione della CO₂.

Infine, sempre in tema ambiente, e più segnatamente in materia di economia circolare, è stata introdotta una nuova disposizione (art. 40-ter), al fine di **incentivare azioni di recupero dei materiali metallici**. In tal senso, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del Codice dell'Ambiente.